

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTIGLIONE, SCEVAROLLI, ORCIARI,  
JANNELLI e MASCIADRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1984

Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° febbraio 1960, n. 26, prevedeva per la Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione un organico di 2.028 unità, al quale si aggiungevano 133 unità dei ruoli aggiunti, 1.075 unità non di ruolo e 405 ex Ente autotrasporti merci (EAM), per un totale di 3.641 dipendenti in servizio.

Dopo ventitrè anni, le incombenze si sono quintuplicate, ma la consistenza del personale è rimasta la stessa e la sua retribuzione è risultata dimezzata, per la soppressione, nel 1966, delle competenze accessorie usufruite fino ad allora.

Nel 1978, con la legge n. 625, l'organico venne incrementato di 1.301 unità nelle varie carriere, ma le carenze dei due settori trainanti di questa amministrazione, Motorizzazione civile ed autotrasporto, non sono state minimamente risolte.

Per quanto attiene al settore della Motorizzazione civile si deve rilevare che nel 1960 gli autoveicoli (autocarri, vetture, motocicli, ecc.) erano poco più di 6 milioni, attualmente sono circa 30 milioni.

Le patenti rilasciate nell'anno 1960 furono 478.835, mentre quelle attuali assommano annualmente ad oltre 1.200.000, risultanti da 7 milioni di prove di esame teoriche e pratiche.

Questi dati peraltro sono scarsamente indicativi del maggior lavoro di questo settore dell'Amministrazione nel periodo considerato, in quanto le stesse funzioni sono più complesse e lo spettro dei compiti è stato incrementato dai provvedimenti successivamente adottati:

1) codice della strada, entrato in vigore nel 1960 con riferimento ai compiti di conversione delle patenti e alle nuove e

più complesse procedure per l'omologazione dei veicoli e per il loro controllo su strada;

2) legge n. 707, del 1975, che detta prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli;

3) legge n. 942, del 1973, circa il recepimento delle direttive comunitarie;

4) legge n. 313, del 1976, sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli.

Nell'altro settore trainante della Motorizzazione civile, il trasporto di persone e cose, è avvenuta, nello stesso periodo, una vera e propria evoluzione.

È noto che oltre l'80 per cento della domanda globale del nostro Paese è servita da veicoli su gomma, mentre nemmeno il 12 per cento è servita dalle ferrovie dello Stato.

Ebbene, questo settore del trasporto merci è stato regolato nel 1974, con la legge n. 298, che ha richiesto un lavoro di carattere applicativo strutturale di notevole entità. Ad essa si sono aggiunte le seguenti disposizioni:

1) legge n. 815 del 1980, sul credito agevolato all'autotrasporto;

2) legge-quadro sulle autolinee non statali, che crea gravose, nuove incombenze al settore (legge 10 aprile 1981, n. 151);

3) istituzione delle tariffe obbligatorie del trasporto merci.

Il fabbisogno attuale di personale di questo settore, in aggiunta a quello dell'organico, da stime molto attente, è di 3 mila unità che aggiunto alle 2 mila unità minime necessarie per il settore della Motorizzazione civile, impongono un aumento di organico di almeno 5 mila unità.

Senza ricercare carenze di personale in altri settori dell'Amministrazione che, nell'arco di tempo considerato, hanno assunto uno sviluppo notevole (impianti fissi concessi all'industria privata, funivie e autolinee) e se si tiene conto del

personale necessario per l'applicazione del nuovo codice della strada, del quale si prevede il varo a tempi brevi, il fabbisogno minimo di personale della Direzione generale della motorizzazione civile non è inferiore alle 5.000 unità.

Tuttavia il rapporto di rendimento nel tempo considerato, 1960-1980, non viene rispettato per questa Amministrazione, se non si tiene conto della retribuzione accessoria usufruita dal personale della Motorizzazione civile fino al 1966: una indennità che allora riconosceva il carattere atipico e gravoso delle prestazioni ad esso richieste.

Questa indennità, parzialmente ripristinata con legge n. 14 del 1967, venne soppressa definitivamente nel 1973 senza tenere conto che essa rappresentava il corrispettivo di lavoro tecnico qualificato, dei maggiori disagi, responsabilità e onerosità, come risulta dai lavori parlamentari per l'approvazione della legge n. 14 del 1967.

Pertanto si è dell'avviso che, se si vuole adottare un provvedimento efficace a ripristinare la funzionalità dell'Amministrazione, occorre riconoscere forme incentivanti, come quelle in vigore presso altre amministrazioni tecniche (dogane, UTIF, aziende autonome, ecc.).

Da quanto esposto appare chiaro perchè la legge n. 625 del 1978 non ha risolto i problemi di funzionalità della Motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Quanto sopra premesso, considerata l'ampiezza eccezionale del personale necessario all'Amministrazione, si è ritenuto di limitare l'organico a 10.200 unità complessive.

La copertura dell'organico, dagli attuali 5.459 ai 10.200 dipendenti, si dovrebbe realizzare in due fasi: la prima con l'assunzione del 50 per cento dei posti vacanti mediante procedure urgenti. La seconda, per l'assunzione del restante 50 per cento di personale, prenderebbe avvio con le normali procedure, che consentirebbero all'Amministrazione il tempo di procurarsi, laddove è necessario, sedi e strutture adeguate alle funzioni e all'incremento del personale.

L'età media del personale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è di 55 anni, per cui il personale da assumere deve essere giovane, qualificato tecnicamente e di urgente selezione e perciò si propone un provvedimento straordinario.

Per ripristinare una più completa funzionalità dell'Amministrazione, occorre prevedere una struttura dirigenziale anche periferica.

La copertura della spesa è assicurata dal ritocco tariffario, per le prestazioni della Motorizzazione civile attualmente inadeguate, giustificato da una prestazione a vista, come quella che l'utente si attende dall'Amministrazione.

I proponenti si augurano che il presente disegno di legge venga condiviso dagli onorevoli senatori ed approvato tempestivamente.

Passando ad una breve illustrazione dell'articolato si rileva che:

all'articolo 1 vengono presentate le nuove tabelle degli organici e vengono previste norme transitorie necessarie allo scopo. È anche previsto che la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione è effettuata con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

all'articolo 2 sono previsti i titoli di studio per l'accesso ai diversi livelli di qualifica funzionale, secondo l'ordinamento della legge n. 312, del 1980;

all'articolo 3 sono indicate le norme del reinquadramento del personale della Motorizzazione civile nella nuova struttura;

all'articolo 4 vengono previste norme particolari per la copertura dei posti di primo dirigente che si creano nell'Amministrazione centrale e in quella periferica in rapporto all'aumento dell'organico. Si tratta di norme già adottate in molte Amministrazioni dello Stato, che si sono trovate ad affrontare problemi simili;

agli articoli 5 e 6 sono previste le consuete riduzioni di anzianità per l'ammissione agli scrutini di promozione per la copertura dei posti recati in aumento e le altre agevolazioni di carriera previste negli ampliamenti degli organici;

all'articolo 7 si prevede la possibilità che, in sede di prima applicazione della legge, per la copertura dei posti da mettere a concorso, abbiano la preferenza gli impiegati comunque già in servizio, compresi quelli assunti con la legge n. 285, del 1977, che siano in possesso dei necessari requisiti, sostenendo apposito esame-colloquio, con le formalità previste dalla legge n. 625, del 1978;

all'articolo 8 si prevede la possibilità, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 825, del 1973, per l'aviazione civile, di coprire, in via di urgenza, mediante contratto a termine di anni 3, il 50 per cento dei posti recati in aumento, mediante esame-colloquio sostenuto davanti ad una commissione, nominata dal Ministro dei trasporti, presieduta da un consigliere di Stato e composta da tutti i direttori centrali dell'Amministrazione.

Questo personale, trascorso il triennio con esperimento positivo, sarà scrutinato dal consiglio di amministrazione ed inquadrato nei ruoli ordinari, secondo l'ordine di merito risultato dallo scrutinio;

all'articolo 9 vengono previsti gli uffici regionali di coordinamento, che l'esperienza ha dimostrato molto utili, ai fini di ricondurre a unità l'eccessiva dispersione funzionale conseguente alla polverizzazione provinciale delle strutture dell'Amministrazione.

A questi uffici, in misura di sedici, sono preposti dirigenti superiori, indifferentemente della carriera dirigenziale amministrativa o tecnica;

all'articolo 10 si precisano le funzioni di competenza delle varie qualifiche del personale dipendente, in materia di operazioni automobilistiche;

all'articolo 11 si prevede l'abrogazione di un comma dell'articolo 22 della

legge 15 novembre 1973, n. 734, che diventa incompatibile con il disposto del successivo articolo 12;

all'articolo 12 si prevede la concessione, in forma limitata, di una indennità, che, nel tempo, con decreto del Ministro dei trasporti, in relazione alla produttività, agli introiti operativi e al contenimento del personale dell'Amministrazione, potrà essere aumentata fino al 50 per cento, sempre che la copertura sia assicurata dai proventi operativi;

all'articolo 13 è prevista la facoltà, riservata al Ministro, di ritoccare le tariffe delle operazioni di competenza dell'Amministrazione, fino ad un massimo del 100 per cento, perché le tariffe si autoriducono per il costo sempre crescente del personale e delle attrezzature;

gli articoli 14, 15 e 16 sono di copertura e non abbisognano di illustrazione.

Importante è invece la tabella degli organici.

In essa:

i dirigenti e gli ispettori tecnici (quadri B e D) vengono elevati a 2.072 unità dalle 1.038 attuali (40 dirigenti di ruolo; 28 dirigenti ruolo esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748, del 1972; 46 dirigenti ruolo esaurimento, legge n. 312, del 1980; 285 ispettori di ruolo; 400 ispettori aggiunti di ruolo; 34 ispettori e 205 ispettori aggiunti, progetto A, legge n. 285, del 1977) con un incremento, ai vari livelli, di 984 unità complessive;

i dirigenti e gli ispettori amministrativi e contabili (quadri C ed E) vengono elevati a 2.227 unità dalle attuali 1.097 (32 dirigenti di ruolo; 19 dirigenti ruolo esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748, del 1972; 15

dirigenti ruolo esaurimento, legge n. 312 del 1980; 189 ispettori di ruolo; 751 ispettori aggiunti di ruolo; 27 ispettori e 64 ispettori aggiunti, progetto B, legge n. 285 del 1977) con un incremento, ai vari livelli, di 970 unità complessive.

Il profilo professionale di amministrazione, assistenza e meccanografia (quadro F) viene elevato a 3.000 assistenti, applicati e dattilografi e a 1.000 meccanografi, dagli attuali 2.518 (2.142 coadiutori di ruolo, di cui solo 100 meccanografi, 217 del progetto A e 159 del progetto B) con un incremento di 1.482 unità complessive, di cui 900 meccanografi;

i profili del personale ausiliario ed operaio (quadri G e H), articolati in più livelli, vengono elevati a 1.900 unità dalle attuali 805, con un incremento di 1.095 unità complessive.

Per quanto concerne in particolare la copertura della spesa per il nuovo personale, le strutture e gli incentivi, si chiarisce che l'ammontare attuale dei proventi delle operazioni di competenza dell'Amministrazione si aggira intorno ai 40 miliardi, come appare evidente dall'esame della tabella B, qui di seguito allegata.

Con l'aumento tariffario proposto nelle tabelle allegate alla proposta di legge, i proventi dovrebbero salire a oltre 120 miliardi, fermo rimanendo il numero delle operazioni. Poiché con l'incremento dell'organico e delle strutture aumenteranno certamente anche le operazioni, la domanda di servizio dell'utente potrà essere soddisfatta con immediatezza e l'Amministrazione potrà avere agevolmente la copertura per tutte le sue maggiori spese.

I proponenti confidano che gli onorevoli senatori vorranno dare al presente disegno di legge la considerazione che esso merita per vedere risolte una volta per sempre le difficoltà funzionali di questa Amministrazione.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

## PERSONALE ATTUALE

	Ruoli, legge 625/1978 Soprannumero, legge 312/1980		Giovani, legge 285/1977		Totale	Personale proposto	Aumento	
			Progetto A	Progetto B			Differenza	% in +
	(a)	(b)	(c)	(d)				
Direttore generale .....	1		—	—	1	1	—	—
Dirigenti e profilo professionale tecnico .....	(a) 40 (b) 28 (c) 46 (d) 285 (e) 400	799	—	—	1.038	2.072	1.034	50
			34 } (f) 205 }					
Dirigenti e profilo professio- nale amministrativo-contabile	(a) 32 (b) 19 (c) 15 (d) 189 (e) 751	1.006	—	— } 27 } (g) 64 }	1.097	2.227	1.130	51
Profilo di amministrazione, as- stenza e meccanografia .....	(h) 2.142	217	217	159	2.518	4.000	(i) 1.482	37
Profilo personale ausiliario .....	270	20	20	16	306	500	194	38
Profilo personale operaio .....	408	91	91	—	499	1.400	901	64
Totale ...	4.626	567	567	266	5.459	10.200	4.741	46

(a) Dirigenti.

(b) Ruoli esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748, del 1972.

(c) Ruoli esaurimento, legge n. 312, del 1980, articolo 155.

(d) Ex carriera direttiva.

(e) Ex carriera di concetto.

(f) Quasi tutti tecnici.

(g) Quasi tutti amministrativi.

(h) Di cui 450 dattilografi e 100 meccanografi.

(i) Novecento meccanografi e circa 600 amministrativi di assistenza.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Qualifiche dirigenziali e profili professionali	Dirigenti		Profilo professionale		Profilo professionale		Profilo professionale ausiliario	Profilo professionale personale operaio	Totale per qualifiche e livelli	
	Direttore generale	Tecnici	Amministr.	Tecnico	Amministr. cont.	professionale				
						Amministr. e assis.				Mecc.
Direttore generale .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Direttore centrale .....	—	3	3	—	—	—	—	—	6	
Dirigente superiore .....	—	25	18	—	—	—	—	—	43	
Primi dirigenti .....	—	94	96	—	—	—	—	—	190	
VIII livello .....	—	—	—	250	150	—	—	—	400	
VII livello .....	—	—	—	350	300	—	—	—	650	
VI livello .....	—	—	—	600	660	—	—	—	1.260	
V livello .....	—	—	—	750	1.000	—	—	200	1.950	
IV livello .....	—	—	—	—	—	1.200	400	600	2.200	
III livello .....	—	—	—	—	—	1.800	600	400	3.050	
II livello .....	—	—	—	—	—	—	—	250	450	
Totali ...	1	122	117	1.950	2.110	3.000	1.000	500	10.200	
		240		4.060		4.000		1.400		

Costo attuale del personale: circa 30 miliardi.  
Incremento numerico del personale: pari all'83 per cento.  
Incremento del gettito con le nuove tariffe: 178 per cento.

Segue: TABELLA A.

## COMPARAZIONE DEI RUOLI DIRIGENZIALI

TOTALE PERSONALE ATTUALE N. 5.459 (ruoli dirigenziali, ruoli organici, ruoli ad esaurimento, fuori ruolo, giovani, legge n. 285 del 1977, ecc.)		TOTALE PERSONALE PROPOSTO N. 10.200	
Di cui:		Di cui:	
<b>Personale dirigente</b>		<b>Personale dirigente</b>	
Direttore generale .....	1	Direttore generale .....	1
Tecnici di ruolo .....	40	Dirigenti tecnici .....	122
Tecnici del ruolo ad esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 .....	28	Dirigenti amministrativi .....	117
Tecnici del ruolo ad esaurimento, legge n. 312 del 1980 .....	46		
Amministrativi di ruolo .....	32		
Amministrativi del ruolo ad esaurimento, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 .....	19		
Amministrativi del ruolo ad esaurimento, legge n. 312 del 1980 .....	15		
Totale ...	181	Totale ...	240

Dirigenti attuali 181, cioè il 3,35 per cento del totale di 5.459 unità di personale.

Dirigenti proposti 240, cioè il 2,40 per cento dell'organico proposto di 10.200 unità di personale.

L'aumento dei dirigenti è pertanto molto contenuto sia perché tale è l'orientamento della pubblica Amministrazione e sia perché in periferia è molto più sentita la mancanza di personale da adibire ai molteplici compiti di istituto.

TABELLA B.

## TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFE	
	Proposte	In vigore (legge n. 625/1978)
1) Esame per la patente di guida o per il CAP (certificato di abilitazione professionale) .....	15.000	6.000
2) Esame di idoneità per insegnanti o istruttori di scuola guida .....	20.000	6.000
3) Sostituzione patente guida militare o estera, rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione .....	5.000	2.400
4) Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti o ai veicoli .....	5.000	2.400
5) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario) .....	20.000	3.000
6) Visita e prova per revisione .....	15.000	3.000
7) Rilascio documento di circolazione quando non è necessaria la relativa visita e prova .....	10.000	3.000
8) Visite e prove speciali di ciclomotori o altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi, compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario .....	40.000	12.000
9) Omologazione veicoli a motore, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi .....	100.000	60.000
10) Omologazione parziale di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi .....	100.000	24.000
11) Riconoscimento dei requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli per i quali la legge non prescrive l'obbligo della omologazione .....	100.000	—
12) Prove prescritte dall'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, o da altre norme vigenti, al fine di ottenere l'omologazione o il riconoscimento del tipo: per ogni prova verbalizzata .....	20.000	—
13) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna o corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli da 49 a 58 e 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971) .....	10.000	6.000



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFE	
	Proposte	In vigore (legge n. 625/1978)
14) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento di navigazione interna) .....	20.000	6.000
15) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione e articolo 147 del regolamento di navigazione interna) .....	20.000	6.000
16) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813), di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna) .....	50.000	12.000
17) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione), stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore .....	20.000	6.000
18) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) .....	30.000	6.000
19) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento di navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documenti; rilascio di duplicati .....	15.000	2.400
20) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche .....	30.000	2.400
<b>N.B. — Media per operazioni .....</b>	<b>23.500</b>	<b>8.430</b>
<b>Introiti attuali .....</b>	<b>—</b>	<b>36 miliardi</b>
<b>Introiti previsti .....</b>	<b>100 miliardi</b>	<b>—</b>
<b>Incremento (pari al 178 per cento circa) .....</b>	<b>64 miliardi</b>	<b>—</b>

**DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella I allegata alla presente legge.

I posti recati in aumento nei ruoli dei dirigenti, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, riassorbono i posti delle qualifiche ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quelli in soprannumero conferiti ai sensi del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In ogni livello dei vari profili professionali, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente livello appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I posti di cui al comma precedente sono disponibili in relazione alle vacanze che a mano a mano si verificano nei suddetti ruoli ad esaurimento.

In tutti i livelli professionali, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, deve inoltre essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello del personale non di ruolo di corrispondente livello di funzione professionale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché a quello che, ai sensi dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è iscritto nelle graduatorie istituite per ogni livello di funzione professionale presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La necessaria riorganizzazione dei servizi e degli uffici centrali e periferici nonché l'istituzione di nuovi uffici, anche di frontiera, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'assegnazione del personale ai singoli uffici sono attuate con decreti del Ministro dei trasporti, sentito il consiglio di amministrazione.

#### ART. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al VII e VIII livello di qualifica funzionale del profilo professionale tecnico è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale, ovvero in architettura e della relativa abilitazione professionale, ovvero in chimica, ovvero in geologia. È prescritto altresì il possesso della patente di guida almeno della categoria B.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al VII e VIII livello di qualifica funzionale del profilo professionale amministrativo è prescritto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, ovvero in scienze statistiche e bancarie, ovvero in scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al V e VI livello di qualifica funzionale del profilo professionale tecnico è prescritto il possesso del diploma di geometra, ovvero di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, ovvero di perito industriale, ovvero di maturità scientifica, ovvero di istituto tecnico nautico, ovvero di maturità artistica conseguito presso licei artistici, ovvero di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali, ovvero di licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale, ovvero di maturità professionale ad indirizzo tecnico. È prescritto altresì il possesso della patente di guida almeno della categoria B.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al V e VI livello di qualifica funzio-

zionale del profilo professionale contabile è prescritto il possesso del diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), ovvero di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), ovvero dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al V e VI livello di qualifica funzionale del profilo professionale amministrativo è prescritto il possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, non compresi tra quelli indicati nei precedenti commi terzo e quarto.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al III e IV livello di qualifica funzionale del profilo di amministrazione, di assistenza e di meccanografia è prescritto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, per il profilo professionale di meccanografia, è richiesto anche il possesso del diploma di esperto meccanografo rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al I e II livello di qualifica funzionale del profilo professionale ausiliario è prescritto il possesso della licenza elementare.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai livelli di qualifica funzionale del profilo professionale del personale operaio è prescritto il possesso, rispettivamente:

a) per il V livello di qualifica di capo operaio, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado a carattere tecnico, nonché della patente di guida della categoria D;

b) per il IV livello di qualifica di operaio specializzato, del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché della patente di guida della categoria D;

c) per il III livello di qualifica di operaio qualificato, della licenza elementare, nonché della patente di guida della categoria D;

d) per il II livello di qualifica di operaio comune, della licenza elementare, nonché della patente di guida della categoria C.

La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione alle esigenze di servizio può, nei bandi di concorso di ammissione ai singoli livelli dei vari profili professionali, riservare tutti o parte dei posti a candidati in possesso di uno o più titoli di studio fra quelli richiesti dal presente articolo.

Gli impiegati di nuova nomina nel profilo professionale tecnico si considerano, a tutti gli effetti, abilitati ad effettuare le operazioni tecniche di cui all'articolo 10 della presente legge. I concorsi ad esami devono prevedere specifiche prove atte a verificare l'attitudine dei concorrenti ad esplicare le funzioni di cui al citato articolo 10.

#### ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli dei dirigenti e ai profili professionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti e nei profili professionali previsti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con l'osservanza dei seguenti criteri: gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale della carriera di concetto inquadrati nelle qualifiche funzionali di livello settimo e sesto ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono inquadrati nei livelli VII e VI del profilo professionale di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, quadri D ed E, in base ai titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, commi terzo, quarto e quinto.

Gli impiegati di altre amministrazioni dello Stato e quelli appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, comandati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono inquadrati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel profilo professionale corrispondente alla qualifica rivestita.

## ART. 4.

Alla copertura dei posti di primo dirigente derivanti dall'aumento di organico disposto dalla presente legge, nonché di quelli che si renderanno successivamente disponibili durante il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. L'anzianità di cinque anni prescritta dal primo comma del succitato articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, deve essere già maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli scrutini sono ammessi anche gli impiegati di corrispondente qualifica appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in servizio presso la Motorizzazione civile e trasporti in concessione.

## ART. 5.

Durante il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al compimento di cinque anni di anzianità senza demerito nel livello di qualifica di appartenenza, è inquadrato nel livello di qualifica immediatamente superiore, nel limite dei posti disponibili.

Nella prima applicazione della presente legge possono conferirsi inquadramenti, ai sensi del precedente comma, anche in soprannumero da riassorbire con le future vacanze e, in corrispondenza, sono lasciati liberi altrettanti posti nel livello di qualifica di provenienza di detti soprannumeri.

## ART. 6.

Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, destinatario delle disposizioni contenute nel precedente articolo 5, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso di maturazione l'anzianità ivi menzionata, può es-

sere inquadrato nel livello di qualifica superiore con una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dell'anzianità richiesta dallo stesso articolo 5.

#### ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche dei singoli livelli di qualifica dei vari profili professionali di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, i dipendenti comunque in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 ed inquadrati in livelli di qualifica di profili professionali inferiori, o non di ruolo.

Per l'accesso ai livelli V e VI del profilo professionale amministrativo si può prescindere dal possesso del titolo di studio indicato nel quinto comma del precedente articolo 2 per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'espletamento dell'attività operativa di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La selezione dei dipendenti di cui ai commi precedenti viene effettuata sulla base di un esame-colloquio con le medesime modalità stabilite dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti conseguenti hanno decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nella eventualità che in taluni livelli dei profili professionali gli idonei agli esami-colloquio risultino in numero maggiore dei posti disponibili, l'inquadramento degli idonei in eccedenza avviene in soprannumero da riassorbire con le future vacanze e, in corrispondenza, sono lasciati liberi altrettanti posti nel livello di qualifica di provenienza di detti soprannumeri.

## ART. 8.

Alla copertura dei posti residui disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 7, si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata a bandire i pubblici concorsi senza l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e a espletarli con le procedure e le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

In attesa che sia completata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì autorizzata l'assunzione di personale straordinario, con contratto a termine di tre anni, per mansioni delle qualifiche dei livelli professionali tecnici, amministrativi, contabili, di assistenza, di meccanografia, degli ausiliari e operai, nel limite dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non deve comunque essere superato, per ogni livello, il limite del 50 per cento dei posti disponibili.

Il personale da assumere in base al terzo comma del presente articolo deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e deve inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso sono attribuiti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione nominata dal Ministro dei trasporti, presieduta da un consigliere di Stato e composta dai capi dei servizi centrali della Direzione generale stessa e da due rappresentanti sindacali scelti fra le organizzazioni più rappresentative del settore.



Al personale assunto ai sensi del precedente comma compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per i dipendenti non di ruolo di corrispondente livello.

I dipendenti di cui al terzo comma del presente articolo, i quali abbiano compiuto un triennio di servizio lodevole ed ininterrotto, possono essere inquadrati nei corrispondenti livelli dei profili professionali a giudizio del consiglio di amministrazione nel limite dei posti disponibili.

#### ART. 9.

Gli uffici di coordinamento regionale hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione ed hanno giurisdizione su tutti gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, aventi sede nelle regioni indicate:

- 1) Torino, per gli uffici del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- 2) Milano, per gli uffici della Lombardia;
- 3) Bolzano, per gli uffici del Trentino-Alto Adige;
- 4) Venezia, per gli uffici del Veneto;
- 5) Trieste, per gli uffici del Friuli-Venezia Giulia;
- 6) Genova, per gli uffici della Liguria;
- 7) Bologna, per gli uffici dell'Emilia Romagna;
- 8) Firenze, per gli uffici della Toscana;
- 9) Ancona, per gli uffici delle Marche;
- 10) Roma, per gli uffici del Lazio e dell'Umbria;
- 11) Pescara, per gli uffici dell'Abruzzo e del Molise;

12) Napoli, per gli uffici della Campania e della Basilicata;

13) Bari, per gli uffici delle Puglie;

14) Catanzaro, per gli uffici della Calabria;

15) Palermo, per gli uffici della Sicilia;

16) Cagliari, per gli uffici della Sardegna.

Agli uffici di coordinamento regionale, nella cui giurisdizione ricadono centri prove autoveicoli, debbono essere preposti coordinatori tecnici coadiuvati da vice coordinatori amministrativi.

Gli uffici di coordinamento regionale cui sono preposti coordinatori amministrativi si avvalgono della collaborazione di vice coordinatori tecnici.

#### ART. 10.

Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del VII e VIII livello del profilo professionale tecnico, muniti del titolo di studio di cui al comma primo del precedente articolo 2, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionali;

2) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

3) le visite e prove di autobus;

4) le visite e prove di complessi di veicoli i cui rimorchi abbiano peso complessivo superiore a 35 quintali;

5) le visite e le prove speciali, le visite e le prove dei veicoli costruiti in unico esemplare, le visite e le prove di veicoli eccezionali, le visite e le prove per il rilascio di omologazioni o estensione di

omologazioni, per tutti i veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, ad eccezione dei ciclomotori, dei rimorchi di peso complessivo non superiore a 35 quintali e dei rimorchi agricoli.

Sono effettuate dagli impiegati del profilo professionale tecnico, muniti del titolo di studio di cui al comma terzo del precedente articolo 2, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione le operazioni tecniche previste ai punti 1), 5), 6), 7), 12), 13), 16), 17) e 18) e, limitatamente ai ciclomotori, rimorchi di peso complessivo non superiore a 35 quintali e rimorchi agricoli, anche le operazioni tecniche previste ai punti 8), 9), 10) e 11) della tabella 2 allegata alla presente legge.

Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie A, B e C sono effettuati anche dagli impiegati del profilo professionale amministrativo-contabile, all'uopo abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione ai quali sono ammessi, a domanda, gli impiegati inquadrati nel profilo professionale di cui al comma precedente, anche dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, ed in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è conseguentemente abrogato.

#### ART. 11.

Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è abrogato.

#### ART. 12.

A compenso delle particolari e maggiori prestazioni, a tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione spetta:

a) un'indennità mensile di presenza in servizio commisurata a cento ore di lavoro straordinario. L'indennità è diminuita di un trentesimo per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo ordinario, per i riposi di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e per le assenze per cure di malattie, infortuni o menomazioni contratte per causa di servizio;

b) un'indennità nella misura oraria di lire 4.000 per il personale di livello di qualifica non inferiore al quinto e di lire 3.000 per il personale di livello di qualifica non superiore al quarto, in servizio presso gli uffici periferici, abilitato o addetto alle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, e per la durata delle sedute operative.

Le due predette indennità non sono cumulabili nel medesimo giorno.

A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, i compensi incentivanti di cui al primo comma del presente articolo possono, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, essere aumentati fino al massimo del 50 per cento, in relazione all'aumento percentuale delle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge rispetto a quelle effettuate nel corso del corrente anno.

#### ART. 13.

La tabella 2 allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Nella legge 18 ottobre 1978, n. 625, il rinvio ai punti 5) e 6) di cui al secondo comma dell'articolo 6 è sostituito con il rinvio ai punti 9) e 10) della tabella 2 allegata alla presente legge.

Il costo dei moduli di domanda e degli stampati per le richieste delle operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge è a carico dei richiedenti. Il prezzo di vendita è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti.

Le misure dei diritti fissate nella tabella 2 allegata alla presente legge posso-

no essere modificate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della precitata legge 18 ottobre 1978, n. 625.

La percentuale di aumento, durante i primi cinque anni di attuazione della presente legge, può giungere fino ad un massimo del 100 per cento delle misure fissate nella tabella 2 allegata alla presente legge.

Durante i successivi cinque anni, le misure stesse potranno essere rideterminate in aumento o in diminuzione in relazione alla variazione dei costi e delle spese dei servizi e all'andamento generale dell'economia.

#### ART. 14.

I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e le relative imposte di bollo sono pagati dagli interessati con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi e per le operazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, esclusi i punti 13), 19) e 20), effettuate, a richiesta degli utenti, presso la loro sede, si può applicare quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

#### ART. 15.

La denominazione della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è modificata nella seguente: « Cassa di previdenza tra i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Il necessario aggiornamento dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, deve essere approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decre-

to-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

**ART. 16.**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegata tabella 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 2 allegata, che ha decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA 1.

**DOTAZIONE ORGANICA  
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

1) *Ruolo dei dirigenti.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

*QUADRO A. — Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

C	Dirigente generale .....	1	Direttore generale della motorizzazione civile .....	1
		—————		
		1		

*QUADRO B. — Dirigenti tecnici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

C	Dirigente generale .....	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale .....	3
			Vice direttore centrale .....	3
			Coordinatore regionale .....	8
D	Dirigente superiore .....	25	Direttore centro superiore ricerche e prove autoveicoli di Roma .....	1
			Direttore di centro prove autoveicoli .....	7
			Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto .....	6
E	Primo dirigente .....	94	Vice coordinatore regionale .....	8
			Vice direttore di centro prove autoveicoli .....	8
			Direttore di divisione .....	30
			Direttore di ufficio provinciale .....	48
		—————		

Segue: TABELLA 1.

1) *Ruolo dei dirigenti.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione

QUADRO C. — *Dirigenti amministrativi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

C	Dirigente generale .....	3	Direttore centrale o consigliere ministeriale .....	3								
D	Dirigente superiore .....	18	<table> <tbody> <tr> <td>Vice direttore centrale .....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Coordinatore regionale .....</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Direttore servizio navigazione interna .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto .....</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Vice direttore centrale .....	3	Coordinatore regionale .....	8	Direttore servizio navigazione interna .....	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto .....	6	
Vice direttore centrale .....	3											
Coordinatore regionale .....	8											
Direttore servizio navigazione interna .....	1											
Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto .....	6											
E	Primo dirigente .....	96	<table> <tbody> <tr> <td>Vice coordinatore regionale .....</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Direttore di divisione .....</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Direttore di ufficio provinciale .....</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Direttore di ufficio merci di frontiera .....</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Vice coordinatore regionale .....	8	Direttore di divisione .....	26	Direttore di ufficio provinciale .....	48	Direttore di ufficio merci di frontiera .....	14	
Vice coordinatore regionale .....	8											
Direttore di divisione .....	26											
Direttore di ufficio provinciale .....	48											
Direttore di ufficio merci di frontiera .....	14											



Segue: TABELLA 1.

2) *Dotazione organica delle qualifiche funzionali e determinazione numerica per profili professionali.*

Livello di qualifica	Qualifica funzionale	Posti di funzione

QUADRO D. — *Profilo professionale tecnico.*

VIII	Ispettore superiore .....	250
VII	Ispettore principale .....	350
VI	Ispettore .....	600
V	Vice ispettore .....	750
		1.950

QUADRO E. — *Profilo professionale amministrativo-contabile.*

VIII	Ispettore superiore .....	150							
VII	Ispettore principale .....	300							
VI	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Ispettore amministrativo .....</td> <td>330</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">660</td> </tr> <tr> <td>Ispettore contabile .....</td> <td>330</td> </tr> </table>	{	Ispettore amministrativo .....	330	}	660	Ispettore contabile .....	330	
{	Ispettore amministrativo .....	330	}	660					
Ispettore contabile .....	330								
V	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Vice ispettore amministrativo .....</td> <td>500</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">1.000</td> </tr> <tr> <td>Vice ispettore contabile .....</td> <td>500</td> </tr> </table>	{	Vice ispettore amministrativo .....	500	}	1.000	Vice ispettore contabile .....	500	
{	Vice ispettore amministrativo .....	500	}	1.000					
Vice ispettore contabile .....	500								
		2.110							

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1.

Livello di qualifica	Qualifica funzionale	Posti di funzione
----------------------	----------------------	-------------------

QUADRO F. — *Profilo professionale di amministrazione, assistenza e meccanografia.*

IV	{ Primo assistente ..... 1.200 Primo meccanografo ..... 400 }	1.600
III	{ Assistente, applicato, dattilografo ..... 1.800 Meccanografo ..... 600 }	2.400
		4.000

QUADRO G. — *Profilo professionale ausiliario.*

III	Commesso capo .....	250
II	Commesso .....	250
		500

QUADRO H. — *Profilo professionale del personale operaio.*

V	Capo operaio .....	200
IV	Operaio specializzato .....	600
III	Operaio qualificato .....	400
II	Operaio comune .....	200
		1.400

TABELLA 2

## TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffe
1) Esame per la patente di guida o per il CAP .....	15.000
2) Esame di idoneità per insegnanti o istruttori di scuola guida .....	20.000
3) Sostituzione patente guida militare o estera, rilascio CAP senza esame, conferma validità patente guida qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione .....	5.000
4) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai conducenti o ai veicoli .....	5.000
5) Visite e prove (compreso il rilascio del documento di circolazione e del foglio di via quando necessario) .....	20.000
6) Visita e prova per revisione .....	15.000
7) Rilascio documento di circolazione quando non è necessaria la relativa visita e prova .....	10.000
8) Visite e prove speciali di ciclomotori e altri veicoli costruiti in unico esemplare, di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali, di veicoli cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose e di materiali radioattivi, compreso il rilascio della documentazione eccezionale e del foglio di via quando necessario .....	40.000
9) Omologazione veicoli a motore, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi .....	100.000
10) Omologazione parziale di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole e dispositivi di tutti i tipi .....	100.000
11) Riconoscimento dei requisiti di idoneità alla circolazione per tutti i veicoli per i quali la legge non prescrive l'obbligo dell'omologazione .....	100.000
12) Prove prescritte dall'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, o da altre norme vigenti, al fine di ottenere l'omologazione o il riconoscimento del tipo: per ogni prova verbalizzata .....	20.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffe
13) Esami per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per motoscafi ed imbarcazioni a motore (articoli 16 e 22 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); esami per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione, articoli da 49 a 58 e articolo 61 del regolamento di navigazione interna e decreto ministeriale 16 febbraio 1971) .....	10.000
14) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione e articolo 144 del regolamento di navigazione interna) .....	20.000
15) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione e articolo 147 del regolamento di navigazione interna) .....	20.000
16) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813), navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione e articoli 72, 75, 76 e 77 del regolamento di navigazione interna) .....	50.000
17) Stazzatura di navi e galleggianti (articolo 136 del codice della navigazione); stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore .....	20.000
18) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) .....	30.000
19) Rilascio o rinnovo di documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione e articoli 70 e 74 del regolamento di navigazione interna; articolo 11 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813); rilascio di estratto matricolare o copia di documenti; rilascio di duplicati .....	15.000
20) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione); trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di navi, galleggianti, motoscafi e imbarcazioni a motore, e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 250 del codice della navigazione); iscrizioni e cancellazioni di ipoteche .....	30.000